

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 dicembre 2022, n. 1249

Funzioni in materia urbanistica attribuite a Roma capitale ai sensi dell'articolo 9, commi da 61 a 67, della legge regionale 23 novembre 2022 n. 19. Approvazione dello schema di convenzione con Roma capitale.

Oggetto: Funzioni in materia urbanistica attribuite a Roma capitale ai sensi dell'articolo 9, commi da 61 a 67, della legge regionale 23 novembre 2022 n. 19.
Approvazione dello schema di convenzione con Roma capitale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 20, relativa a "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 21, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto

legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la nota del Direttore Generale della Giunta regionale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTO l'articolo 9, commi da 61 a 67, della legge regionale 23 novembre 2022 n. 19, con cui sono state conferite a Roma capitale funzioni amministrative in materia urbanistica;

VISTO, in particolare, il comma 67 del predetto articolo 9 della l.r. 19/2022, il quale ha stabilito che l'esercizio di tali funzioni decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale, la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto;

RITENUTO che la presente deliberazione rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione, in quanto assunta in attuazione di quanto stabilito dalla previsione di cui alla l.r. 19/2022;

VISTE le note della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica prot. 1225460 del 02.12.2022, prot. 1291041 del 16.12.2022 e prot. 1317926 del 22.12.2022, e la nota di Roma capitale prot. QI/2022/217964 acquisita al prot. regionale n. 1316256 del 22.12.2022, con le quali si sono svolte le interlocuzioni volte alla definizione congiunta del testo della convenzione da sottoscrivere;

VISTA la Deliberazione di Giunta capitolina n. 433 del 22.12.2022 con cui Roma Capitale ha manifestato la volontà di sottoscrivere la convenzione di cui all'articolo 9, comma 67, della l.r. 19/2022, approvando il relativo schema;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione prevista dal comma 67 dell'articolo 9 della l.r. 19/2022 con Roma capitale, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO che il Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica provveda alla sottoscrizione della predetta convenzione con Roma capitale, al fine di dare piena attuazione al conferimento delle funzioni conferite;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate

- di approvare lo schema di convenzione con Roma capitale per l'esercizio delle funzioni conferite in materia urbanistica, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica provvederà alla sottoscrizione della predetta Convenzione con Roma Capitale e a tutti gli adempimenti in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA URBANISTICA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 67, DELLA LEGGE REGIONALE 23
NOVEMBRE 2022, N. 19**

**TRA
REGIONE LAZIO
E
ROMA CAPITALE**

Premesso che:

- l'articolo 9, commi da 61 a 66, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (*“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie”*), di seguito denominata *“la legge”*, ha attribuito funzioni in materia urbanistica a Roma Capitale, ai comuni capoluogo di Provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti;
- il comma 67 del predetto articolo 9 della legge stabilisce che l'esercizio di tali funzioni *“decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse”*;
- le funzioni conferite ai sensi delle predette disposizioni normative riguardano:
 - l'approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse le fattispecie di approvazione di progetti di opere che costituiscono variante agli strumenti urbanistici;
 - l'approvazione delle varianti derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione);
 - l'approvazione delle varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure);
 - l'approvazione delle varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio);
 - l'approvazione dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987, senza l'acquisizione dell'espressione regionale circa il rispetto delle norme urbanistiche e della legislazione;
 - l'approvazione delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017, senza l'acquisizione dell'espressione regionale circa il rispetto delle norme urbanistiche e della legislazione;

- l'approvazione della variazione dello strumento urbanistico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), senza l'acquisizione dell'assenso regionale;
- l'approvazione dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), senza che abbia luogo la verifica di cui all'articolo 50 bis della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Norme sul governo del territorio);
- l'approvazione dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all'articolo 71 della l.r. 38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 70 della l.r. 38/1999, senza che abbia luogo la verifica di compatibilità prevista dall'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e dall'articolo 71, comma 2, della l.r. 38/1999;
- l'approvazione del programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
- l'approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- ai sensi del comma 63 dell'articolo 9 della legge, le procedure semplificatorie previste dalla presente convenzione non si applicano ai predetti procedimenti, ove sia accertato che le varianti adottate comportino la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, per i quali resta ferma l'applicazione delle ordinarie procedure di adozione e approvazione ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, del procedimento di cui all'articolo 66 bis della legge regionale 38/1999;
- Roma Capitale, al fine di avviare la decorrenza delle funzioni conferite, ha manifestato la volontà, espressa con deliberazione di Giunta capitolina n. 433 del 22.12.2022, di sottoscrivere la presente convenzione, nel contempo dichiarando di essere in possesso di adeguate capacità organizzative e competenze;

Tutto ciò premesso, le Parti, nel confermare la precedente narrativa, parte integrante della presente convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità, anche organizzative, di esercizio delle funzioni urbanistiche conferite dalla Regione Lazio a Roma Capitale ai sensi dell'articolo 9, commi da 61 a 67, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 24 novembre 2022 (di seguito: "legge").
2. Roma capitale è destinataria del conferimento delle funzioni di cui al comma 1 in forza della più volte richiamata legge regionale 19/2022.

Articolo 3

Correttezza e lealtà

1. La Regione Lazio e Roma capitale si impegnano ad improntare i rapporti tra loro intercorrenti ai principi di correttezza istituzionale e leale collaborazione.

Articolo 4

Decorrenza del conferimento delle funzioni

1. L'esercizio delle funzioni urbanistiche conferite a Roma capitale dalla legge decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Relativamente ai procedimenti urbanistici conferiti ai sensi della legge che, alla data di cui al comma 1, siano in corso di svolgimento, si stabilisce quanto segue:
 - a) per procedimenti urbanistici in corso si intendono quelli sprovvisti di provvedimento formale conclusivo, salvo quanto previsto dalla lettera f);
 - b) alla data di cui al comma 1, cessa di avere corso, senza ulteriori avvisi, lo svolgimento di ogni attività di competenza regionale di natura urbanistica;
 - c) la Regione provvede a trasmettere a Roma capitale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 1, ogni atto, provvedimento o parere già adottato, di natura urbanistica, se non precedentemente trasmesso, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: relazioni istruttorie già formalmente concluse e voti del Comitato Tecnico regionale;

- d) gli atti emessi di cui alla lettera c), ivi inclusi i rilievi formulati ai sensi degli articoli 1 e 1bis della legge regionale 36/1987, assumono, nel relativo procedimento urbanistico conferito, la natura di pareri non vincolanti;
- e) per i provvedimenti, gli atti e le espressioni, aventi natura urbanistica, rilasciati dalla Regione in sede di conferenze di servizi, preordinate all'approvazione di strumenti urbanistici, o loro varianti, oggetto del conferimento della legge, vale quanto stabilito dalla lettera d);
- f) le eventuali deliberazioni della Giunta regionale, inerenti l'approvazione degli strumenti urbanistici, approvate ma non ancora pubblicate sul Bollettino ufficiale conservano la loro efficacia vincolante, dovendosi i relativi procedimenti considerare conclusi;
- g) i provvedimenti regionali o ministeriali già emessi di natura paesaggistica, in particolare inerenti i procedimenti di cui agli articoli 55 e 65 del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, mantengono la loro natura vincolante e prescrittiva, come previsto dall'articolo 6 della presente convenzione.

Articolo 5

Ufficio supporto urbanistico

1. La Regione istituisce, in seno alla Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, un apposito ufficio, denominato Ufficio supporto urbanistico, con il compito di fornire supporto a Roma capitale per le funzioni relative ai procedimenti urbanistici conferiti ai sensi della legge.
2. Il supporto di cui al comma 1 ha luogo secondo le seguenti modalità:
 - a) Roma capitale ha facoltà di trasmettere all'Ufficio supporto urbanistico ogni deliberazione o proposta di deliberazione dei procedimenti urbanistici conferiti ai sensi della legge, ivi incluse quelle di adozione ed approvazione;
 - b) con la trasmissione di cui alla lettera a) Roma capitale può chiedere all'Ufficio supporto urbanistico un'espressione circa la correttezza e/o legittimità di uno o più profili e/o aspetti relativi alla deliberazione;
 - c) l'espressione regionale non è vincolante, bensì costituisce un contributo al processo istruttorio o decisionale di competenza comunale; se da Roma capitale sottoposta a termini, il mancato rispetto di questi non ha valore di espressione tacita in termini favorevoli;
 - d) il supporto di cui al presente articolo ha la durata di 1 anno a decorrere dal primo atto trasmesso ai sensi della lettera a).

Articolo 6

Persistenza delle funzioni di competenza regionale

1. Resta ferma e inalterata, nell'ambito delle procedure urbanistiche conferite a Roma capitale ai sensi della legge, ogni competenza regionale in materia paesaggistica, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 55 e 65 del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

Articolo 7

Modifiche, cessazione e modalità di sottoscrizione della convenzione

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente convenzione potranno essere apportate con il consenso unanime delle parti, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.
2. La presente convenzione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, viene sottoscritta con firma digitale.

Roma, lì

Per la Regione Lazio

Per Roma capitale _____
